

Parcelle avvocati: via libera al procedimento di ingiunzione

Sezioni Unite, sentenza n. 19427 del 8 luglio 2021

“In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012 n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. n. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012 n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.